

D.P.Reg. 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres. ⁽¹⁾.

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità). Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'articolo 10. Approvazione.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 novembre 2007, n. 47.

Il Presidente

Vista la *legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10 della citata legge dove è previsto che la Regione istituisca il beneficio denominato "Carta Famiglia";

Richiamato in particolare il comma 3 del predetto articolo che dispone che con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari;

Visto l'*articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 11/2006* che prevede che sui regolamenti previsti dalla medesima legge sia acquisito il parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

Vista la Delib.G.R. 24 agosto 2007, n. 2008 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento per l'attivazione della Carta Famiglia prevista dall'*articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)";

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso ai sensi del comma 1, dell'*articolo 21, della legge regionale n. 11/2006*, dalla Consulta regionale per le famiglie nella seduta del 30 agosto 2007;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento, espresso ai sensi dell'*articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 11/2006*, dalla Terza Commissione consiliare permanente nella seduta del 12 settembre 2007;

Rilevato che il parere favorevole della Terza Commissione consiliare permanente è riferito al testo del regolamento aggiornato con le proposte di modifica suggerite dalla Consulta regionale per le famiglie, nonché con gli emendamenti e con le ulteriori proposte di modifica avanzate nel corso

della discussione e concordate con l'Assessore alla salute e protezione sociale, come da verbale n. 176 della seduta del 12 settembre 2007 e relativi allegati;

Preso atto del parere favorevole espresso sul regolamento, ai sensi dell'*articolo 1, comma 7, lettera d), della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8* (Disposizioni urgenti in attuazione del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, come modificato dal *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229* e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali) e successive modificazioni, dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria con deliberazione n. 16 del 24 settembre 2007;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'*articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1* (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), come da estratto del processo verbale n. 58/2007 della riunione n. 19 del 8 ottobre 2007;

Ritenuto di modificare e integrare il regolamento de quo alla luce delle osservazioni espresse dalla Consulta regionale per le famiglie, degli emendamenti approvati dalla Terza Commissione consiliare permanente, delle osservazioni espresse dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria e dal Consiglio delle Autonomie locali;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la Delib.G.R. 12 ottobre 2007, n. 2430 con il quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'*articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

Decreta

1. È approvato il "Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'*articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia prevista dall'*articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)

Articolo 1

Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità di attuazione della Carta Famiglia, prevista dall'*articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni.
2. La Carta Famiglia è una misura per promuovere e sostenere i nuclei familiari con figli a carico mediante attribuzione ai beneficiari del diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali.
3. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso la collaborazione dell'Amministrazione regionale, dei Comuni, di altri soggetti pubblici, di esercizi commerciali e artigianali, di istituzioni e associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di altri soggetti privati presenti sul territorio.
4. La Regione riconosce il ruolo sociale dei soggetti privati di cui al comma 3 che collaborano, anche senza aggravio finanziario per la Regione e per i Comuni, per accordare benefici alle famiglie e individua le modalità affinché tale riconoscimento possa essere da essi utilizzato a fini promozionali ⁽²⁾.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «Articolo 1. Oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità di attuazione della Carta Famiglia, prevista dall'*articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11* (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni.

2. La Carta Famiglia è una misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico mediante attribuzione ai beneficiari del diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali.
3. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione dell'Amministrazione regionale, dei Comuni, di altri soggetti pubblici, di esercizi commerciali e artigianali, di istituzioni e associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di altri soggetti privati presenti sul territorio.
4. La Regione riconosce il ruolo sociale dei soggetti privati di cui al comma 3 che collaborano, anche senza aggravio finanziario per la Regione e per i Comuni, per accordare benefici alle famiglie

e individua le modalità affinché tale riconoscimento possa essere da essi utilizzato a fini promozionali.».

Articolo 2

Soggetti beneficiari della Carta Famiglia.

1. La Carta Famiglia è attribuita ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in cui almeno uno dei genitori abbia i requisiti di residenza previsti dalla legge regionale.
2. La richiesta della Carta Famiglia è presentata da uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.
3. Il soggetto richiedente e i beneficiari di Carta famiglia devono essere residenti in Regione al momento della richiesta.
4. Nel caso in cui sia intervenuta la separazione o il divorzio dei coniugi, la richiesta di cui al comma 2 è presentata dal genitore separato o divorziato che ha cura dell'ordinaria gestione del figlio a carico del nucleo familiare, così come costituito prima della separazione, e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio.
5. Nel caso di adozione, la richiesta di cui al comma 2 può essere presentata fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo.
6. Nel caso di affidamento di minori, ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184* (Diritto del minore ad una famiglia), la richiesta di cui al comma 2 può essere presentata per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
7. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è quello definito dall'*articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*) e per beneficiari si intendono: il titolare, i figli a carico del nucleo familiare e l'eventuale altro genitore residenti in Regione ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «Articolo 2. Soggetti beneficiari della Carta Famiglia. 1. I benefici della Carta Famiglia sono attribuiti:

- a) ai genitori o al genitore con almeno un figlio a carico;
- b) al genitore separato o divorziato che ha cura dell'ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio;

c) ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo;

d) alle persone singole o ai coniugi delle famiglie affidatarie di minori ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184* (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modificazioni, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

2. I soggetti di cui al comma 1, o almeno uno di essi qualora appartenenti al medesimo nucleo familiare, devono essere residenti in Regione da almeno un anno.».

Articolo 3 *Benefici attivabili.*

1. I benefici attivabili consistono in:

- a) sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi;
- b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi;
- c) agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali;

c-bis) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare ⁽⁴⁾

2. Le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui alle lettere a), b) e c-bis) del comma 1 sono elencate nell'allegato A del presente regolamento ⁽⁵⁾.

3. I benefici possono essere attivati:

a) dai Comuni e dalla Regione mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati da individuarsi per la fornitura di beni e servizi;

b) dai Comuni mediante riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente;

c) dai Comuni mediante agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali;

c-bis) dai Comuni e dalla Regione mediante l'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, anche nella forma del voucher elettronico ⁽⁶⁾.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16).

(5) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16).

(6) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 3, del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16).

Articolo 4

Modalità di attivazione dei benefici.

1. La Giunta regionale individua con propria delibera quali benefici attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c-bis).
2. La medesima delibera di cui al comma 1 individua i beni e i servizi tra quelli elencati nell'allegato A che devono formare oggetto delle convenzioni nonché quali benefici attribuire a ogni singola fascia di intensità.
3. I benefici attivati dalla Regione e le modalità applicative degli stessi sono comunicati ai Comuni che provvedono ad inserirli nel catalogo dei benefici.
4. I Comuni individuano, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato A, quali benefici attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c-bis) nonché quali tra essi sono attribuiti a ogni singola fascia di intensità.
5. Per i benefici attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), i Comuni individuano le imposte e le tasse locali da inserire nella Carta Famiglia e, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria, stabiliscono le agevolazioni e le riduzioni da applicare.
6. La Regione e i Comuni possono individuare particolari benefici da attribuire alle famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni secondo le modalità innanzi individuate ⁽⁷⁾.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 4 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «Articolo 4. Modalità di attivazione dei benefici. 1. La Giunta regionale individua con propria deliberazione quali benefici attivare mediante le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) stipulate dalla Regione.

2. La medesima deliberazione individua i beni e i servizi tra quelli elencati nell'allegato A che devono formare oggetto delle convenzioni, le percentuali delle agevolazioni e le riduzioni dei costi entro i limiti stabiliti dall'articolo 7 nonché quali benefici attribuire a ogni singola fascia di intensità.

3. I benefici attivati dalla Regione e le modalità applicative degli stessi sono comunicati ai Comuni che provvedono ad inserirli nel catalogo dei benefici.

4. I Comuni individuano, nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui all'allegato A, quali benefici attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) nonché quali tra essi sono attribuiti a ogni singola fascia di intensità.

5. Per i benefici attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), i Comuni individuano le imposte e le tasse locali da inserire nella Carta Famiglia e, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria, stabiliscono le agevolazioni e le riduzioni da applicare.

6. La Regione e i Comuni individuano particolari benefici da attribuire alle famiglie con figli di età compresa tra zero e tre anni secondo le modalità innanzi individuate.».

Articolo 5

Informazione e comunicazione.

1. La Regione collabora con i Comuni al fine di assicurare ai cittadini la più ampia informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dalla Carta Famiglia.

2. Per le medesime finalità il Comune provvede ad istituire il catalogo dei benefici consistente in un elenco comprensivo di tutti i benefici attivati e disponibili nel Comune di residenza dei titolari.

3. Il catalogo può subire variazioni a seguito dell'attivazione di ulteriori benefici e della cessazione o variazione dei benefici già attivati.

4. Il Comune è tenuto a garantire il costante aggiornamento del catalogo dei benefici e ad attivare idonee modalità di pubblicizzazione delle variazioni intervenute.

Articolo 6

Intensità dei benefici.

1. L'intensità dei benefici ammissibili è graduata prendendo in considerazione congiuntamente:

a) la condizione economica del nucleo familiare certificata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* e successive modifiche e integrazioni;

b) il numero dei figli a carico.

2. La gradazione dell'intensità dei benefici è suddivisa in tre fasce:

a) fascia ad alta intensità di beneficio: famiglie con tre o più figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro;

b) fascia a media intensità di beneficio: famiglie con due figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro;

c) fascia a bassa intensità di beneficio: famiglie con un figlio a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00 euro.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera a), per le famiglie con quattro o più figli, nel caso di introduzione di specifiche misure nazionali in applicazione dell'*articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) con cui è istituito il Fondo per le Politiche della Famiglia, non si tiene conto della condizione economica del nucleo familiare certificata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Articolo 7 *Misure dei benefici.*

1. La misura di ogni beneficio attivabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c-bis) deve essere differenziata in relazione alle fasce di intensità del beneficio individuate all'articolo 6, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per la fascia a bassa intensità di beneficio è fissata una misura base del beneficio rappresentata da una percentuale di abbattimento di costi e tariffe o da un importo di contributo forfetario predeterminato;

b) per la fascia a media intensità di beneficio, la misura base di cui al comma 1 lettera a) è aumentata di un valore compreso tra un minimo del 50 ed un massimo del 300 per cento;

c) per la fascia ad alta intensità di beneficio, la misura base di cui al comma 1 lettera a) è aumentata di un valore compreso tra un minimo del 100 ed un massimo del 700 per cento, anche con ulteriore differenziazione in applicazione dell'articolo 6, comma 3;

2. Le misure effettive dei benefici di cui al comma 1 attivate dalla Regione sono fissate con delibera della Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili.

3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Le misure effettive dei benefici attivati dai Comuni ai sensi dell'articolo 3, sono fissate con propria delibera, nel rispetto dei limiti indicati dal comma 1.

5. Nei casi in cui siano attivati benefici senza aggravio finanziario per la Regione ed i Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, le misure del beneficio sono individuate nella convenzione stipulata con il soggetto pubblico o privato fornitore di beni o servizi anche in deroga ai limiti indicati al comma 1⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 5 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «Articolo 7. Percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe. 1. Per i benefici attivati con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), le percentuali delle agevolazioni e riduzioni dei costi e delle tariffe sono determinati dai Comuni e dalla Regione entro i seguenti limiti:

a) da un minimo del venti per cento fino a un massimo del settantacinque per cento per la fascia ad alta intensità di beneficio;

b) da un minimo del dieci per cento fino a un massimo del cinquanta per cento per la fascia a media intensità di beneficio;

c) fino a un massimo del dieci per cento per la fascia a bassa intensità di beneficio.».

Articolo 8

Azioni di sperimentazione.

1. Al fine di verificare l'applicazione o la fattibilità tecnica dei benefici previsti all'articolo 3, possono essere individuate azioni sperimentali realizzate dalla Regione anche per il tramite di un soggetto delegabile ai sensi dell'*articolo 21-bis della legge regionale n. 11/2006*.

2. L'azione sperimentale di cui al comma 1 può essere anche realizzata con riferimento ad una sola delle fasce di intensità del beneficio individuate all'articolo 6. Qualora l'azione abbia come destinatari nuclei familiari appartenenti a più fasce di intensità del beneficio, va rispettata la differenziazione indicata all'articolo 7, comma 1.

3. Con delibera della Giunta regionale sono determinate le modalità, i soggetti destinatari e la durata della sperimentazione che non può eccedere i diciotto mesi.

4. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia⁽⁹⁾.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 6 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «Articolo 8. Limiti di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe. 1. La Regione e i Comuni, con gli atti di attivazione dei singoli benefici, stabiliscono il limite complessivo annuale di beneficio spettante ai soggetti di cui all'articolo 2.».

Articolo 9

Delega di funzioni amministrative e finanziamento dei benefici regionali.

1. Le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'articolo 3 possono essere delegate a soggetti pubblici o ad Insiel Spa in applicazione dell'*articolo 21-bis della legge regionale n. 11/2006*.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera il soggetto delegato, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivabili e quelle con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di uno specifico contributo, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti.
3. Il contributo determinato ai sensi del comma 2 a concorrenza dei costi di gestione sostenuti dal soggetto delegato, può essere determinato forfetariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 3 per cento.
4. Il soggetto delegato è tenuto a presentare alla struttura regionale competente la rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione dei benefici regionali e per il contributo concesso a concorrenza dei costi di gestione sostenuti, ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo così sostituito dall'art. 7 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «Articolo 9. Modalità di finanziamento dei benefici. 1. La Regione provvede al finanziamento dei benefici attivati con le proprie convenzioni secondo modalità stabilite nelle convenzioni medesime.

2. Per promuovere l'attivazione dei benefici da parte dei Comuni, la Regione provvede a ripartire le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) sessanta per cento in base al numero dei nuclei familiari, con figli di età inferiore a ventisei anni compiuti, residenti nel territorio comunale;

b) quaranta per cento in base al numero dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale con tre o più figli di età inferiore a ventisei anni compiuti.

3. I dati di cui al comma precedente si riferiscono al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello a cui si riferisce il finanziamento.

4. I Comuni sono autorizzati a utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'assegnazione dei fondi.

5. I Comuni utilizzano i finanziamenti per l'attivazione di nuovi benefici ovvero per l'ampliamento di quelli già attivati.».

Articolo 10

Finanziamento di benefici attivabili da parte dei Comuni e rendicontazione dei contributi erogati.

1. Per promuovere l'attivazione dei benefici da parte dei Comuni, e salvo quanto previsto dall'articolo 17 comma 2-bis, la Regione provvede a ripartire le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

a) una percentuale compresa tra il 40 e l'80 per cento in base al numero di Carte Famiglia attive nel territorio comunale;

b) una percentuale compresa tra il 20 ed il 60 per cento in base al numero dei nuclei familiari con figli residenti nel territorio comunale.

2. Le percentuali effettive da applicare sono fissate annualmente con delibera della Giunta regionale⁽¹¹⁾.

3. I dati necessari al riparto di cui al comma 1 si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si concede il finanziamento e sono comunicati dai Comuni al Servizio regionale competente, anche con modalità informatica, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. In assenza della comunicazione di cui al comma 3, al Comune può essere assegnato un importo calcolato con riferimento ai dati utilizzati per il riparto dell'esercizio finanziario precedente o con altra modalità prevista nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 2.

5. I Comuni sono autorizzati a utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'assegnazione dei fondi.

6. I Comuni utilizzano i finanziamenti per l'attivazione di nuovi benefici ovvero per l'ampliamento di quelli già attivati.

7. La rendicontazione è effettuata dai Comuni ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 42 della legge regionale n. 7/2000*, nei termini stabiliti nel decreto di concessione con eventuale e contestuale restituzione all'Amministrazione regionale della parte di finanziamento non utilizzata nei termini previsti al comma 5⁽¹²⁾.

(11) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla *Delib.G.R. 12 maggio 2010, n. 904*.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 8 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «Articolo 10. Rendicontazione dei finanziamenti erogati ai Comuni. 1. La rendicontazione è effettuata dai Comuni ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. I Comuni sono tenuti a restituire all'Amministrazione regionale la parte di finanziamento non utilizzata nei termini previsti dall'articolo 9, comma 4.».

Articolo 11

Monitoraggio della misura.

1. Con delibera della Giunta regionale sono individuati i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio della Carta Famiglia nonché le modalità della loro acquisizione ⁽¹³⁾.
2. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella attuazione della misura sono tenuti a fornire alla Regione i dati richiesti nei termini e secondo le modalità previste nell'atto di cui al comma 1.

(13) Comma così sostituito dall'art. 9 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «1. Con decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute e Protezione sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio della Carta Famiglia. Il medesimo atto stabilisce anche le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni.».

Articolo 12

Rilascio e validità della Carta famiglia.

1. Per ottenere il rilascio della Carta Famiglia, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano al Comune di residenza una richiesta corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente il numero dei figli a carico del nucleo familiare nonché dall'attestazione ISEE in corso di validità.
2. Sulla base dei dati dichiarati, i Comuni provvedono a rilasciare la Carta Famiglia cui è associato un codice identificativo e da cui risulta il nominativo del titolare e degli altri beneficiari e la fascia di intensità del beneficio di appartenenza.
3. La Carta Famiglia scade il trentesimo giorno successivo alla scadenza della validità dell'attestazione ISEE presentata all'atto della richiesta.
4. Per il rinnovo della Carta Famiglia deve essere presentata al Comune una nuova attestazione ISEE.
5. Il titolare deve tempestivamente comunicare al Comune:
 - a) il furto, la distruzione o lo smarrimento dell'identificativo;
 - b) la variazione relativa al numero dei figli a carico del nucleo familiare, per l'attribuzione di una diversa gradazione dell'intensità dei benefici secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2;

c) il trasferimento della residenza del nucleo familiare in un diverso Comune della Regione.

6. Nei casi di cui al comma 5, il Comune provvede a ritirare la Carta Famiglia preesistente e, se ne ricorrono i presupposti, ad emetterne una nuova; nel caso di cui alla lettera c) la domanda di rilascio di una nuova Carta Famiglia va presentata al Comune in cui il nucleo familiare ha stabilito la nuova residenza ⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 10 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «Articolo 12. Modalità di accesso ai benefici della Carta Famiglia. 1. Per avere diritto ai benefici previsti dalla Carta Famiglia i soggetti di cui all'articolo 2 presentano al Comune di residenza una richiesta corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente il numero dei figli a carico nonché dall'attestazione ISEE in corso di validità.

2. Sulla base dei dati dichiarati, i Comuni provvedono ad attribuire la corrispondente intensità del beneficio secondo i criteri di cui all'articolo 6 per il suo inserimento nell'identificativo di cui all'articolo 13.

3. Il diritto all'applicazione dei benefici scade il trentesimo giorno successivo alla scadenza della validità dell'attestazione ISEE presentata all'atto della richiesta.

4. Per il rinnovo del diritto all'applicazione dei benefici, deve essere presentata al Comune una nuova attestazione ISEE.

5. Al Comune deve essere altresì comunicata qualsiasi variazione relativa al numero dei figli a carico per l'attribuzione di una diversa gradazione dell'intensità dei benefici secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2.».

Articolo 13

Integrazione tra la Carta Famiglia e la Carta Regionale dei Servizi.

1. Per le finalità previste dal presente Regolamento e d'intesa con il competente Servizio della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, è possibile ricorrere alla Carta Regionale dei Servizi (CRS), quale strumento di autenticazione informatica che consente al cittadino beneficiario di Carta Famiglia di usufruire di una serie di servizi. In tale ipotesi, i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere erogati anche con le modalità tecniche del "beneficio elettronico" disponibile per il tramite della Carta Regionale dei Servizi del soggetto beneficiario di Carta Famiglia ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo così sostituito dall'art. 11 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «Articolo 13.

Attribuzione dell'identificativo. 1. Per la fruizione dei benefici previsti dalla Carta Famiglia, ai soggetti di cui all'articolo 2 è assegnato un identificativo atto a consentirne l'identificazione, la fascia di intensità di gradazione dei benefici ad essi attribuita dal Comune e il termine entro il quale hanno diritto all'applicazione dei benefici.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento dell'identificativo.».

Articolo 14

Modalità di fruizione dei benefici della Carta Famiglia.

1. I titolari dell'identificativo possono ottenere i benefici inclusi nella Carta Famiglia esibendo l'identificativo unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità, salvi i casi in cui negli atti di attivazione dei singoli benefici venga disposto diversamente.

2. L'identificativo può essere utilizzato esclusivamente dai beneficiari di Carta Famiglia per ottenere i benefici spettanti e non può essere ceduto a terzi ⁽¹⁶⁾.

3. [I titolari devono prontamente avvertire il Comune in caso di furto, distruzione o smarrimento dell'identificativo nonché in caso di trasferimento della residenza in un diverso Comune della Regione] ⁽¹⁷⁾.

(16) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16).

(17) Comma soppresso dall'art. 12, comma 2, del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16).

Articolo 15

Revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia.

1. Il Comune provvede alla revoca di Carta Famiglia e degli eventuali benefici inclusi, in caso di:

a) trasferimento di residenza dei beneficiari fuori Regione o in un diverso Comune della Regione, salva in tal caso la disciplina dell'articolo 12, commi 5 e 6;

b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;

c) accertato improprio utilizzo dell'identificativo;

d) mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di residenza previsti dalla legge;

e) sopravvenuta assenza di figli a carico del nucleo familiare, comunicata ai sensi dell'articolo 12, comma 5, o altrimenti accertata;

f) richiesta di revoca da parte del titolare della Carta Famiglia.

2. Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dalla Carta Famiglia per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), non può presentare una nuova richiesta di attribuzione della Carta Famiglia nei successivi ventiquattro mesi ⁽¹⁸⁾.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 13 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: « Articolo 15. Revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia.1. Il Comune provvede alla revoca dei benefici previsti dalla Carta Famiglia in caso di:

a) trasferimento di residenza dei beneficiari fuori Regione;

b) variazione della condizione economica del nucleo familiare che comporti il superamento del limite ISEE di cui all'articolo 6, comma 2;

c) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate;

d) accertato improprio utilizzo dell'identificativo.

2. Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dalla Carta Famiglia per i motivi di cui al comma 1, lettere c) e d), non può presentare una nuova richiesta di attribuzione della Carta Famiglia nei successivi ventiquattro mesi.».

Articolo 16 *Cumulabilità.*

1. La Carta Famiglia è cumulabile con altri interventi erogati per la medesima finalità.

Articolo 17 *Norme transitorie e finali ⁽¹⁹⁾.*

1. Tutte o parte delle attività relative all'attuazione della Carta Famiglia di competenza dei Comuni possono essere da essi gestite anche nella forma associata di cui all'*articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. Qualora la gestione complessiva della Carta Famiglia sia prevista tra le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nelle convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni di cui all'*articolo 18 della legge regionale n. 6/2006*, i fondi spettanti ai Comuni dell'ambito distrettuale, ripartiti con i medesimi criteri di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere assegnati all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni che in tal caso provvede anche alla rendicontazione di cui all'articolo 10.

2-bis. Per promuovere l'attivazione dei benefici da parte dei Comuni con i fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2009, la Regione provvede, in via transitoria ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, a ripartire le risorse secondo i seguenti criteri:

a) 60 per cento in base al numero dei nuclei familiari con figli di età inferiore a ventisei anni compiuti, residenti nel territorio comunale;

b) 40 per cento in base al numero dei nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore a ventisei anni compiuti, residenti nel territorio comunale ⁽²⁰⁾.

2-ter. I dati di cui al comma 2-bis si riferiscono al 31 dicembre 2007 ⁽²¹⁾.

(19) Rubrica così sostituita dall'art. 14, comma 1, del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16). La formulazione originaria era la seguente: «Norme finali.».

(20) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16).

(21) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16).

Articolo 18

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. [In deroga a quanto previsto al comma 1, l'articolo 12 entra in vigore il 1° gennaio 2008] ⁽²²⁾.

(22) Comma soppresso dall'art. 15 del testo allegato al *D.P.Reg. 16 ottobre 2009, n. 0287/Pres.*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 16).

Allegato A

(riferito all'articolo 3, comma 2, del regolamento)

Elenco delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi

ALIMENTARI	Prodotti alimentari e bevande analcoliche
NON	Prodotti per la pulizia della casa
ALIMENTARI	Prodotti per l'igiene personale, esclusi prodotti di bellezza
	Articoli di cartoleria e di cancelleria
	Libri non scolastici e scolastici e altri sussidi didattici
	Medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari, esclusi prodotti di bellezza
	Strumenti e apparecchi sanitari
	Abbigliamento e calzature
SERVIZI	Fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili per il riscaldamento
	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
	Servizi di trasporto
	Servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive
	Palestre e centri sportivi
	Servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, impianti turistici e del tempo libero presso strutture aventi sede in Regione
	Servizi di ristorazione
	Servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità
	Istruzione e formazione professionale